

432/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:

dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente f.f.
dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA	Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI	Consigliere relatore
dott.ssa Elena TOMASSINI	Consigliere
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli iscritti al n. 53627 del Registro di Segreteria, proposto da FALLIMENTO P [REDACTED] s.r.l. in persona del Collegio dei curatori [REDACTED] e [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco DIMUNDO e Tiziano UGUCCIONI con i quali è elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Lanzone, n. 31, e n. 53626. proposto da FALLIMENTO I [REDACTED] H [REDACTED] s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona della curatrice dott.ssa [REDACTED]

avverso

la sentenza n. 78/2018 del 22 marzo 2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza dell'8 novembre 2018, il relatore consigliere

Fernanda FRAIOLI, gli avv.ti Joseph BRIGANDI, su delega dell'avv. Andrea FARANO per il FALLIMENTO II [REDACTED], l'avv. DI MUNDO per FALLIMENTO P [REDACTED] s.r.l. ed il Pubblico Ministero V.P.G. Marco BONCOMPAGNI.

FATTO

Con sentenza n. 78 del 22 marzo 2018, la Sezione giurisdizionale Toscana condannava, a titolo di dolo ed in solido tra loro, le società P [REDACTED] s.r.l. e I [REDACTED] s.r.l., dichiarate fallite, nonché i curatori fallimentari, quali rappresentanti legali delle medesime, al pagamento in favore del Comune di Firenze della somma complessiva di € 336.023,00, oltre accessori, per l'omesso versamento nel periodo 1 luglio 2012 – 8 maggio 2014, dell'imposta di soggiorno.

Avverso detta sentenza si sono gravati i fallimenti I [REDACTED] s.r.l., nella persona della curatrice [REDACTED] e P [REDACTED] s.r.l., nelle persone dei componenti del Collegio dei curatori [REDACTED] e [REDACTED] con distinti atti d'appello, ma sostanzialmente identici nel contenuto, deducendo:

- il difetto di legittimazione passiva dei curatori fallimentari in quanto condannati in proprio in luogo delle società fallite e nonostante siano stati nominati successivamente ai fatti di giudizio,
- l'inutilità dell'azione erariale stante la mancata tempestiva ammissione al passivo da parte della Procura Regionale,
- la condanna in solido, dovendo questa invece avere, semmai, ad oggetto le somme relative al periodo di competenza di ciascuna società.

In data 23 ottobre 2018, ha presentato le proprie conclusioni il

Procuratore Generale che, previa riunione dei due appelli, ne chiede il rigetto e, pertanto la conferma della sentenza di primo grado anche se, con riferimento alla condanna in solido, ritiene meritevole di accoglimento quanto evidenziato dalla difesa, dovendo questa afferire le somme relative al periodo di riferimento della gestione di ciascuna società, con l'attribuzione al fallimento I [REDACTED] s.r.l. della quota di danno pari ad € 196.596,00 ed al fallimento P [REDACTED] s.r.l. dell'importo di € 139.427,00.

All'udienza dell'8 novembre 2018, le parti hanno ulteriormente argomentato quanto già esposto nei rispettivi atti scritti, ai quali si sono comunque richiamati.

Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'odierna fattispecie ha ad oggetto il danno causato al Comune di Firenze da due società titolari della gestione di una struttura alberghiera, per il mancato versamento, nel periodo dal 1 luglio 2012 all'8 maggio 2014, dell'imposta di soggiorno per un importo complessivo di €. 336.023,00.

Va preliminarmente precisato che a fronte della chiamata in giudizio, da parte dell'attrice – del FALLIMENTO della società P [REDACTED], nelle persone di [REDACTED], non già in proprio, ma in qualità di curatori; nonché del FALLIMENTO della II [REDACTED] s.r.l., nella persona di [REDACTED], non già in proprio, ma in qualità di curatrice, con richiesta complessiva di €. 336.023,00, accuratamente ripartita in €. 139.427,00 a carico del primo ed €. 196.596,00 a carico del secondo – la sentenza di prime cure condanna a titolo di dolo e solidalmente i gestori e le società e per esse, nell'attuale assetto giuridico, i succitati curatori fallimentari.

Orbene, a tal proposito – in disparte che così si risponde anche alla principale ed assorbente richiesta degli appellanti – devono essere operate delle precisazioni in merito agli addebiti formulati; alla funzione svolta e alla posizione rivestita dai curatori fallimentari; alla possibilità di addivenire ad una condanna solidale.

Tanto premesso – il Collegio, pur condividendo in modo assoluto l'escrabilità del mancato riversamento nelle casse erariali di somme spettanti all'Ente pubblico per espresso disposto normativo – ritiene necessario ribadire che di tale illegittima condotta la sentenza avrebbe dovuto chiamare a rispondere solo i soggetti che effettivamente si sono resi inadempienti a tale preciso obbligo.

Diversamente, si verrebbe meno (e la sentenza lo ha fatto) all'osservanza del principio della personalità e della parziarietà della responsabilità..

Detto ciò, e procedendo con ordine, risulta dagli atti di causa che la gestione della struttura alberghiera – nell'arco temporale di riferimento dal 1 luglio 2012 all'8 maggio 2014 che ha fatto registrare un ammanco complessivo di € 336.023,00 – è stata affidata per differenti periodi a due società: l' [REDACTED] s.r.l. e la P [REDACTED] s.r.l. (sia singolarmente che dopo incorporazione della I [REDACTED]).

Questo ha portato, com'è giusto che sia, parte attrice ad attribuire il danno complessivo ripartito con riferimento ai periodi di gestione, atteso il fondamentale, inderogabile principio che ognuno risponde, nella presente sede, per la parte che vi ha preso.

Pertanto, P [REDACTED] per € 172.571,00 e la I [REDACTED] s.r.l. per € 196.596,00.

Già questo avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure – proprio come fatto dall'inquirente – a ricondurre le somme “di pertinenza” secondo il principio di cui all'art. 1, co. 1-quater della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ed invece ha condannato solidalmente e a titolo di dolo tanto le società ed i gestori, quanto i curatori fallimentari.

A tal proposito è appena il caso di evidenziare che, non soltanto i curatori fallimentari sono stati nominati in epoca di molto posteriore al periodo della irregolare gestione, ma che la funzione di questi è propriamente altra, ovvero di rappresentanza giudiziale nella procedura concorsuale loro affidata dal giudice.

Tanto non significa che un curatore fallimentare non possa essere chiamato nella presente sede a rispondere a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, ma l'addebito formulato deve riguardare fatti che afferiscono alla propria funzione.

Nel caso di specie, invece, sono stati condannati per fatti altrui e, per di più, a titolo solidale.

Quindi, non soltanto non potevano subire una condanna per tale addebito (atteso peraltro che neppure la domanda attrice, come detto, era in tale senso), ma ancor meno a titolo di solidarietà, dal momento che questa forma di responsabilità ha a fondamento l'imputabilità di tutti i soggetti che hanno preso parte al medesimo fatto dannoso.

E nel caso di specie tanto non è dato rinvenire.

In disparte che, come detto la funzione del curatore fallimentare è propriamente quella dell'esercizio provvisorio dell'impresa, non si vede come si possa imputare agli odierni appellanti il mancato riversamento dell'imposta

di soggiorno che competeva, per definizione, a chi materialmente, gestendo l'attività ricettiva, era onerato dalla legge al riversamento delle relative somme all'Ente locale.

Qualora residuasse ancora qualche dubbio in merito, sovviene la recentissima sentenza della Cassazione (24 luglio 2018, n. 19654) che, chiamata a stabilire la giurisdizione di competenza in materia di tassa di soggiorno e riconosciuta in capo alla Corte dei conti per il carattere pubblicistico che l'obbligazione di versamento alle casse dell'ente possiede, ha operato una serie di puntualizzazioni che sconfessano la sentenza di prime cure oggi gravata.

Più precisamente, che l'albergatore il quale non versa l'imposta di soggiorno al Comune crea un danno erariale in quanto riveste il ruolo di agente accertatore; che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e pertanto il rapporto che si instaura tra l'albergatore e l'ente è da considerarsi un "rapporto di servizio": il privato assume il ruolo di agente contabile in quanto compartecipe dell'attività di riscossione dei tributi comunali, che è un'attività di natura prettamente pubblicistica.

Motivo che ha portato al riconoscimento della giurisdizione del giudice contabile.

Poi in occasione del rigetto dell'eccezione di parte tendente alla negazione della giurisdizione per il ritenuto contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, la Cassazione ha, invece, affermato che la norma istitutiva del tributo locale – il D.lgs 23/2011 – nell'individuare dettagliatamente tutti gli elementi costitutivi

della stessa (il Comune quale soggetto attivo; il soggiorno nella struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, quale presupposto impositivo; chi alloggia nella struttura, quale soggetto passivo; la misura massima del prelievo, demandando ai regolamenti comunali), determina che chiamato a rispondere è *“il privato ove disponga delle somme incassate in modo diverso da quanto preventivato e per il quale le ha ricevute”*.

Tanto premesso il soggetto tenuto a tanto non poteva che essere individuato nel gestore della struttura che è colui il quale è tenuto ad esigere il tributo ed a versarlo nelle casse comunali, non già in capo a chi, successivamente al fallimento, viene nominato per esercitare funzioni amministrative di altra natura che si snodano nelle varie fasi dell'acquisizione dei beni, della loro custodia, conservazione e liquidazione, trovando titolo nella legge e nella sentenza che costituisce l'ufficio fallimentare.

Logica conseguenza è che i reati che lo stesso può commettere sono indubbiamente di natura propria.

Tutto ciò premesso, allora, erra il giudice di prime cure laddove condanna i curatori fallimentari per un danno causato all'ente locale da altri soggetti, imputandogli una condotta da loro non posta in essere, tanto più a titolo di dolo ed in via solidale.

Per detti motivi l'appello deve essere parzialmente accolto, con riferimento all'esclusione della responsabilità dei curatori fallimentari e della solidarietà che sono, al contrario, state affermate in prime cure.

Responsabilità che, invece, resta integra nei riguardi delle società che hanno gestito la struttura recettiva e non hanno proceduto al versamento dell'imposta, ognuna per la propria quota di pertinenza (P██████████ per €.

172.571,00 e I [REDACTED] s.r.l. per € 196.596,00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

– riunisce i giudizi ex art. ai sensi dell'art. 184 del D. L. 26 agosto 2016, n. 174, perché avverso la medesima sentenza,

– nel merito, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, modifica l'impugnata sentenza in parte qua, come in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

Fernanda FRAIOLI



IL PRESIDENTE f.f.

Antonio CIARAMELLA



Depositata in Segreteria il **27 NOV. 2018**

X LA DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D'AMARO)

